



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000810/P
Del 06/08/2015 12 44 16
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Campania, canto, musica e danza popolare” (Reg.Gen.n.25)

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.
Depositata il 22 luglio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 6 AGO. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

25

23/7/2015
Dott. Alba Di
Falco/Renico
[Signature]

Prot. 58/2015 SP/GAMBINO DEL 21 Luglio 2015

On.le Rosetta D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Campania: canto, musica e danza popolare".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Campania: canto, musica e danza popolare" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino

[Signature of Alberico Gambino]

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008197/A

Del 22/07/2015 09:24:47

Da CR A SERASS

/ ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 25

[Handwritten notes]
Assemblea
21.7.2015



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Campania: canto, musica e danza popolare”.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 25



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente Legge regionale vengono riconosciuti quali Beni culturali immateriali della Regione Campania le danze popolari (le variegate forme di tarantella e di tammurriata), le musiche e i canti popolari che si sono riprodotti nei secoli.

Sono riconosciuti, altresì, quale parte integrante di questi beni immateriali gli strumenti musicali tradizionali: la zampogna, la chitarra battente, la tammorra, il tamburello e l'organetto.

La Regione riconosce, inoltre, beni immateriali i dialetti campani nelle varie parlate locali di tutto il territorio.

L'oggetto della presente proposta di legge è il vasto repertorio musicale e canoro campano che si esprime in tutto il ciclo della vita e nel ciclo dell'anno: canti d'amore e di corteggiamento, canti dell'emigrazione e della partenza, canti del ciclo del lavoro e della sofferenza, del rito religioso, della festa e della fede, i canti dei giochi tradizionali, dell'adolescenza, di rivalsa e denuncia sociale, etc.

Si tratta, cioè, di un bene culturale immateriale immenso, unico in tutta l'area del Mediterraneo, che rende questa regione tra le più ricche d'Italia per forme dialettali locali, espressioni e riti di cultura popolare e forme antropologiche.

Tale patrimonio è frutto della storia della Campania e della conformazione del suo territorio che, sinteticamente, può essere descritto in due fattori determinati:

- l'arrivo in Campania di visitatori, di popoli migranti e di eserciti occupanti ha prodotto una pluralità di culture orali uniche nel panorama linguistico italiano. Successivamente, il radicarsi nel tempo tra la popolazione indigena di un forte sentimento dell'accoglienza e dell'ospitalità per gli altri migranti che raggiungevano la terra campana ha ulteriormente favorito la contaminazione delle lingue e delle culture e prodotto nuove espressioni di comunicazione orale.

- l'estensione del suo territorio e la composizione orografica di questa regione hanno determinato lo sviluppo del villaggio campano in aree collinari e montane, per lo più isolate le une dalle altre. Uno stato di isolamento forzato che tuttavia ha contribuito a conservare nei secoli le proprie forme comunicative e culturali, le quali senza mai disperdere le proprie diversità si sono contaminate, con l'arrivo di popolazioni migranti, con quelle dei nuovi arrivati, sviluppando altre forme di espressività popolari.

La ricchezza linguistica ha riprodotto diversificazioni territoriali anche nelle espressioni canore e musicali, e nelle ballate popolari.

E così, similmente ai tanti dialetti campani, mutano da territorio a territorio anche i vissuti di cultura, che si differenziano nelle forme esecutive e nelle parlate a distanza di poche decine di chilometri.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Nella seconda metà del Novecento, con la nuova età repubblicana, per effetto delle grandi trasformazioni della cultura di massa (conseguenza della riorganizzazione dell'economia, dell'affermarsi del modello nazionale unitario della comunicazione radio-televisiva, del boom economico e del consolidarsi della società dei consumi, dell'emigrazioni di massa e della riforma del sistema scolastico), le culture locali (i dialetti, i patrimoni orali, la narrazione fiabesca, il canto popolare) sono state percepite, soprattutto dai meridionali, come culture deboli che ostacolavano il processo di integrazione con la cultura standard nazionale, quella forte, voluta soprattutto dai padroni dell'economia emergente.

In pochi decenni non solo si sono persi immensi patrimoni di cultura immateriale, ma per milioni di cittadini, soprattutto meridionali, la diversità culturale fu vista come uno smisurato condizionamento di integrazione sociale e, perciò, rifiutata e respinta.

Solo verso la fine del secolo, passata l'età dell'industrializzazione del Paese e superato lo "stordimento" conseguente all'affermazione del villaggio globale e della globalizzazione dei consumi, in Campania, in particolare tra le giovani generazioni, è nato e si è diffuso un interessante movimento impegnato a riscoprire le radici della propria identità culturale utilizzando l'indagine demologica, il recupero e la riproposizione delle forme espressive del canto campano, della sua musica e della sua danza.

Decine e decine di gruppi musicali o di singoli artisti hanno ravvivato e rielaborato le antiche forme musicali producendo nuove tendenze e modalità di musica popolare.

Questo lavoro puntiglioso e generoso, realizzato in tutta la Campania, ha tolto dall'oblio circa cinquanta anni di rifiuto della propria memoria culturale, la quale, allo stato rappresenta un bene comune immateriale che va recuperato e utilizzato per costruire economia e cultura ovunque essa si trovi.

In questo senso i Beni immateriali, oggetto di questa proposta di Legge, si possono trasformare in un importante attrattore del Turismo Sostenibile attraverso il quale costruire nuove offerte ad integrazione degli altri attrattori come l'enogastronomia, la memoria della tradizione e i beni culturali classici.

Incentivare il cammino di recupero e la rielaborazione dei repertori musicali in arrangiamenti più vicini alle tendenze giovanili, sostenere gli spettacoli e le produzioni discografiche, favorire la ricerca e i luoghi dello studio e della rappresentazione, serve alla modernizzazione di questa regione.

Non solo per affermare una identità storica, culturale e antropologica, ma anche per contribuire, nel settore degli spettacoli, ad una più equa distribuzione delle risorse impiegate dalla Regione in questo settore della promozione turistica.

Favorire le rappresentazioni significa anche sostenere la crescita del reddito per molti giovani che, quasi sempre, hanno difficoltà ad approcciarsi a questa materia e poi continuare sul terreno dell'iniziativa artistica.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Nonostante non poche difficoltà, in Campania è nato un importante movimento dal basso, consolidatosi negli anni, che è stato copiato e riproposto in altre regioni che hanno avuto la lungimiranza di intuire la potenza attrattiva e la dimensione economica del fenomeno.

La Regione Campania può trasformare, grazie all'attuazione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, questa ricchezza in una attività di reddito, diffusa in tutto il territorio e distribuita in tutti i mesi dell'anno, nonché recuperare attraverso tali forme musicali l'identità dell'essere campano anche nei luoghi dell'emigrazione dei nostri correghionali nel mondo.

La presente proposta di legge regionale è composta di 11 articoli.

Con l'art. 1 (Oggetto della legge) la Regione Campania attua la convenzione dell'UNESCO, ratificata dalla Legge 27 Settembre 2007, n. 167, riconosce come patrimonio culturale immateriale i vari dialetti locali regionali, gli strumenti musicali e le danze popolari, le musiche e i canti popolari eseguiti nelle diverse parlate dialettali. Si impegna a promuovere la loro tutela e individua le forme della loro valorizzazione.

L'art. 2 (Finalità) individua le finalità della legge tra cui l'incentivazione della formazione artistica dei singoli e dei gruppi artistici campani. In particolare impegna la Regione Campania ad incentivare la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli strumenti musicali della tradizione popolare, a favorire il recupero e la tutela del patrimonio canoro, musicale e strumentale ed a promuovere incontri di studio, meeting, gemellaggi con artisti, gruppi e complessi orchestrali similari con le altre regioni d'Italia, i Paesi di area balcanica, le associazioni dei Campani nel mondo.

L'articolo 3 (Archivio regionale della musica popolare) promuove la Fondazione per l'Archivio Campana della Musica Popolare (ACMP) come luogo preposto alla raccolta dei materiali prodotti con i Progetti finanziati dalla Regione.

L'articolo 4 (Programma pluriennale di intervento) impegna la Giunta Regionale ad approvare un programma triennale di intervento nel settore della musica popolare indicando le risorse finanziarie.

L'articolo 5 (Albo regionale) istituisce l'Albo dello spettacolo a cui possono iscriversi i soggetti che svolgono attività di musica e di danza popolare.

L'articolo 6 (Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni) prevede la concessione di contributi regionali a favore dei soggetti iscritti all'Albo regionale.

L'articolo 7 (Contributi a favore di Enti Locali) prevede la concessione di contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati.

L'articolo 8 (Contributi a favore dell'editoria specializzata) prevede la concessione di contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche.

L'articolo 9 (Adempimenti per l'assegnazione dei contributi) individua gli adempimenti della Giunta Regionale e dei soggetti beneficiari per l'assegnazione dei contributi regionali



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

L'articolo 10 (Finanziamento degli interventi) individua le risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla presente legge.

L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.

Per il 2016 e seguenti la corrispondente spesa, quantificata in € 300.000,00 annui, sarà coperta in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

INDICE

Articolo 1	Oggetto della legge
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Archivio regionale della musica popolare
Articolo 4	Programma pluriennale di intervento
Articolo 5	Albo regionale
Articolo 6	Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni
Articolo 7	Contributi a favore di Enti Locali
Articolo 8	Contributi a favore dell'editoria specializzata
Articolo 9	Adempimenti per l'assegnazione dei contributi
Articolo 10	Norma finanziaria
Articolo 11	Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 1

Oggetto della legge

1. La Regione Campania, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 167 del 27 settembre 2007, riconosce quale patrimonio culturale immateriale i propri dialetti locali, i canti popolari eseguiti nei diversi dialetti locali, le musiche e le danze popolari di tutto il territorio regionale.
2. Tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.
3. Le attività di spettacolo e concertistiche di musica, di canto e danza popolare, nonché le rappresentazioni teatrali nei dialetti campani rientrano nei programmi della promozione turistica e sono inseriti tra gli attrattoti del turismo sostenibile.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 2

Finalità

1. La Regione incentiva la formazione artistica dei singoli e dei gruppi artistici campani, sostenendo, in particolare, l'associazionismo culturale giovanile rivolto a recuperare e valorizzare il patrimonio antropologico, etnografico, folklorico della popolazione campana.
2. In particolare l'intervento della Regione Campania è proteso a:
 - a) incentivare la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli strumenti musicali della tradizione popolare attraverso Corsi di conoscenza e di formazione artistica;
 - b) favorire il recupero e la tutela del patrimonio canoro, musicale e strumentale;
 - c) promuovere la conoscenza della musica, del canto, della danza campana incentivando e sostenendo la nascita di gruppi artistici locali;
 - d) promuovere incontri di studio, meeting, gemellaggi con artisti, gruppi e complessi orchestrali simili con le altre regioni d'Italia, i Paesi di area balcanica, le associazioni dei Campani nel mondo.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 3

Archivio regionale della musica popolare

1. La Regione promuove la Fondazione per l'Archivio Campano della Musica Popolare (ACMP).
2. La Fondazione ACMP è il luogo preposto alla raccolta dei materiali prodotti con i Progetti finanziati dalla Regione a partire dai bandi realizzati con il Por Campania 2014-2020.
3. La Fondazione ACMP opera in collaborazione con Associazioni, Istituti pubblici e privati, Fondazioni ed altro, nella costruzione della Rete regionale della musica e della danza popolare di cui all'art. 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 4

Programma pluriennale di intervento

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 5

Albo regionale

1. La Regione provvede ad istituire l'Albo dello spettacolo a cui possono iscriversi soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di musica e di danza popolare di cui al precedente articolo 1.
2. I requisiti e le procedure di iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell'Albo Regionale saranno definiti da apposito Regolamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 6

Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui al precedente articolo 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di orchestre e gruppi musicali, di associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 e di fondazioni:
- a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;
 - b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;
 - c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
 - d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 7

Contributi a favore di Enti Locali

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui al precedente articolo 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:

- a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 8

Contributi a favore dell'editoria specializzata

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'art. 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Campania, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l'ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 9

Adempimenti per l'assegnazione dei contributi

1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui al precedente art 7, in base alle risorse disponibili.
2. Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività i soggetti iscritti all'Albo regionale di cui al precedente art. 5 devono presentare al Servizio regionale competente apposita richiesta.
3. La Regione, attraverso i propri Uffici o delegando tale incarico ai Comuni, svolge la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.
4. I soggetti iscritti all'Albo dello Spettacolo, di cui al precedente articolo 5, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo erogati, anche a valere su fondi statali e comunitari, non possono fruire dei benefici di cui alla presente legge.
5. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui ai precedenti articoli e non possono essere utilizzati per altre finalità.
6. I soggetti beneficiari, entro il 30 giugno dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.
7. La Giunta Regionale provvederà ad emanare i Regolamenti attuativi della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, che entra in vigore dal 01.01.2016, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.